

Legge regionale 08 luglio 2019 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

Art. 25

(Modifiche all' articolo 142 della legge regionale 2/2002)

1. All' articolo 142 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole << di maestro di sci, >> sono inserite le seguenti: << di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada, >>;

b) al comma 3 dopo le parole << i maestri di sci, >> sono inserite le seguenti: << i maestri di mountain bike e di ciclismo fuori strada, >>;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti ai Comuni che le accertano e le irrogano in conformità alla legge regionale 1/1984 , fatta salva la devoluzione ai rispettivi Collegi, se previsti e ove istituiti.>>;

d) il comma 8 è abrogato.